



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

SETTORE: ESECUTIVO	PROPOSTA N° 154
SERVIZIO:	

DETERMINA N° 158 del 20/06/2024
OGGETTO: APPROVAZIONE VALUTAZIONE D'INCIDENZA (ex DGR 1174/2023) DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE PER LE ANNATE VENATORIE 2024-2026.

FIRMATO
IL DIRETTORE
DOTT. ROSSI MASSIMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

Vista la Delibera n. 26 del 13 marzo 2024 con la quale il Comitato Esecutivo adotta la proposta di "Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco storico di Monte Sole per le annate venatorie 2024-2026";

Considerato che il Regolamento di settore sopra citato interessa attività che coinvolgono parte del territorio del Sito Natura 2000 ZSC IT 4050003 "Monte Sole", istituito preposto alla tutela di numerosi habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario;

Visto che il Regolamento è stato successivamente corredato da uno specifico Studio di incidenza approvato con Determinazione n. 117 del 15/05/2024 del Responsabile dell'Area Ambiente dell'Ente avente ad oggetto "Approvazione Studio d'incidenza (ex DGR 1174/2024) della proposta di Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco storico di Monte Sole per le annate venatorie 2024-2026";

Dato atto che il suddetto Studio d'incidenza con il Format proponente e la proposta di Regolamento sono stati pubblicati 30 giorni nel sito istituzionale dell'Ente in qualità di Autorità Vinca, al fine di dare visibilità per eventuali osservazioni finalizzate al procedimento di Valutazione d'incidenza ai sensi della Sezione 7.3 della Direttiva regionale sulla Valutazione d'incidenza ambientale approvata con DGR 1174 del 10/07/2023;

Dato atto che alla data 15/06/2024, indicata come termine per la presentazione, non sono pervenute osservazioni;

Richiamate in particolare:

- la Legge regionale 7/2004 e la Legge Regionale 4/2021 (in particolare gli artt. 25, 26, 27 e 28) per quanto riguarda le competenze nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 10-07-2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione d'incidenza ambientale";
- la delibera di Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 n. 667/09;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 16/07/2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 (ALLEGATI A, B E C);

Richiamata l'allegata "Valutazione d'incidenza" redatta ai sensi della Del. G.R 1174/2023, con cui viene esaminato il "Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco storico di Monte Sole per le annate venatorie 2024-2026" relativamente al possibile impatto sul Sito Natura 2000 ZSC IT 4050003 "Monte Sole" e più precisamente sugli obiettivi di conservazione che hanno portato alla sua istituzione da cui risulta in particolare quanto segue:

- il Regolamento disciplina attività che interessano varie tipologie di ambienti quali aree agricole, aree forestali (cespuglieti, boschi), prati e affioramenti rocciosi, coinvolgendo i seguenti habitat di interesse conservazionistico:
 - ✓ 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara*
 - ✓ 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*
 - ✓ 4030 Lande secche europee
 - ✓ 5130 Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei
 - ✓ 6110 *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*
 - ✓ 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuca Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)
 - ✓ 6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)
 - ✓ 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)
 - ✓ 7220 *Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)
 - ✓ 9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
 - ✓ 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
 - ✓ 91AA * Boschi mediterranei e submediterranei di roverella a influsso orientale
 - ✓ 91E0 *Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
 - ✓ 9260 Boschi di *Castanea sativa*
 - ✓ 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

I codici contrassegnati con l'asterisco (*) sono definiti dalla Direttiva 92/43 come "prioritari"
- per quanto riguarda le specie animali d'interesse comunitario coinvolte di cui alla Direttiva 92/43/CEE Allegati II, IV e V, si può fare riferimento all'intero elenco faunistico riportato nel Formulario del Sito (con l'eccezione dei pesci);

- La Valutazione d'arriva a concludere che l'applicazione del Regolamento nel rispetto del recepimento delle prescrizioni (misure di mitigazione) di seguito riportate, determinerà una "Incidenza negativa non significativa" e pertanto che l'applicazione del Regolamento risulti compatibile con gli obiettivi di conservazione della ZSC IT4050003 ed in particolare degli habitat e delle specie animali di cui alla Direttiva 92/43/CEE;

Viste, inoltre, la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale n.6/2005 e s.m.i., la Legge Regionale n.24 del 23/12/2011, la Legge Regionale n. 4 del 20/05/2021 e fatte salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti in materia.

DETERMINA

1. **di approvare l'allegata Valutazione d'incidenza** (ex Del. G. R. n. 1174/2023) relativa alla nuova proposta di "Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco storico di Monte Sole per le annate venatorie 2024-2026", che l'applicazione del Regolamento proposto determinerà complessivamente **una "Incidenza negativa non significativa"** nei confronti di habitat e specie animali di interesse comunitario della ZSC IT 4050003 "Monte Sole" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'attività venatoria nella forma vagante e la caccia al cinghiale in forma di girata devono essere evitate a partire dal mese di gennaio in quanto fonte di disturbo in un periodo particolarmente sensibile (pre-riproduzione/riproduzione) per diverse specie animali di interesse comunitario per il Sito Natura 2000;
 - caccia al cinghiale mediante selezione: la caccia in selezione al cinghiale è certamente la forma di caccia al cinghiale meno problematica e più compatibile con l'istituto del Sito Natura 2000; considerato comunque il possibile impatto dovuto al disturbo faunistico che presenta anche la caccia di selezione, tale tecnica non potrà essere utilizzata nelle zone di tana e "rendez-vous" note per il Lupo, così come nel raggio di almeno 500 metri dalle aree in cui sia riscontrata la presenza di altre specie di particolare interesse (ad es. rapaci rupicoli, ...) in quanto corrispondenti a fasi di particolare sensibilità al disturbo; a tal fine l'Ente di gestione dovrà verificare preventivamente l'idoneità dell'area allo svolgimento di tale attività ed eventualmente impedirne lo svolgimento per l'area che necessita di una temporanea speciale tutela;
 - caccia al Cinghiale in girata: fatto salvo quanto specificato dal Regolamento dell'Ente e il rispetto della VINCA, questa modalità di caccia collettiva dovrà rispettare quanto previsto dai Regolamenti regionali e prevedere l'impiego di un unico cane limiere abilitato; in ogni caso non è ammesso realizzare distinte operazioni di girata in aree

contigue; considerato che in alcuni periodi dell'anno questa tecnica può determinare un negativo impatto sulla fauna di interesse comunitario, l'Ente si riserva la facoltà di limitare/interdire localmente l'impiego di tale modalità limitatamente alle zone che nel periodo di attuazione del Regolamento risultassero vulnerabili all'attività venatoria (ad es. a causa della presenza di tana e "rendez-vous" del Lupo, nel periodo riproduttivo Capriolo o di altre specie di particolare interesse, nelle le aree utilizzate dai rapaci rupicoli come Aquila, Pellegrino, Gufo reale o altre specie di interesse conservazionistico in periodo riproduttivo);

- prelievo selettivo di Ungulati diversi dal Cinghiale: è necessario che nel predeterminare l'eventuale prelievo di ungulati diversi dal Cinghiale in ambito venatorio nell'area contigua, venga assicurato che detto prelievo avvenga nei limiti dell'incremento utile annuo della specie prelevata e consenta il mantenimento dell'idoneità dell'habitat di specie per la popolazione di Lupo presente nel Sito Natura 2000 con gruppi riproduttivi; l'Ente dovrà pertanto verificare che il prelievo realizzato avvenga nel rispetto di quanto programmato, senza comportare una destrutturazione della popolazione di Ungulati oggetto del prelievo (rispetto del rapporto tra i sessi, rispetto delle classi di età,...) al fine di mantenere l'habitat del Lupo in uno stato di conservazione compatibile con gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050003; dovrà essere garantito il rispetto del Piano di prelievo in caccia di selezione di caprioli, daini e cervi, redatto dall'Ente di gestione del Parco, fatta salva la proposta di gestione di competenza di A.C.A.T.E.R., sulla base di analisi di popolazione dei dati di censimento al primo verde che annualmente dovranno essere svolti in contemporanea in tutte le aree del Parco;
- fenomeno di bracconaggio a carico di *Canis lupus*: al fine di contrastare il gravissimo fenomeno di bracconaggio a carico del Lupo, specie particolarmente protetta e di interesse comunitario, riscontratosi in varie zone dell'Appennino Bolognese e, drammaticamente, in particolare all'interno del Sito Natura 2000 di Monte Sole, nel corso del 2021/22, in caso di accertato decesso di uno o più esemplari di *Canis lupus* che risulti causato da avvelenamento, uso di lacci o colpi di arma da fuoco, la Comunità del Parco valuterà se esistono le condizioni per proporre al Comitato Esecutivo dell'Ente l'immediata sospensione dell'attività venatoria a carico del cinghiale e del capriolo, al fine di favorire la ricolonizzazione dell'area da parte di nuovi esemplari di lupo;
- recupero di animali feriti in attività venatoria: le eventuali operazioni di recupero dovranno in ogni caso escludere le zone di tana e "rendez-vous" del Lupo ovvero zone importanti per altre specie di interesse comunitario di cui l'Ente di gestione del Sito Natura 2000 è a conoscenza; tale attività non potrà inoltre essere condotta al di fuori dell'Area contigua, sconfinando nel Parco naturale;
- immissione di fauna selvatica: eventuali programmi di immissione di fauna nell'area contigua dovranno essere approvati dall'Ente di gestione del Sito Natura 2000 e

preventivamente sottoposti a Valutazione d'incidenza; è pertanto vietato procedere a liberazione di fauna selvatica (con qualunque modalità) in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione ed alla luce di un programma di immissione corredato da un adeguato Studio di incidenza;

- divieto di impiego di munizioni tossiche per la presenza di piombo: il piombo contenuto nelle munizioni, oltre a rappresentare una problematica di tipo sanitaria per animali destinati al consumo, costituisce una grave minaccia per la biodiversità. La possibilità che animali feriti vengano consumati da necrofagi di vario tipo (uccelli, carnivori, ...) è tutt'altro che remota e viene evitata prevedendo l'impiego esclusivo di munizioni atossiche alternative già presenti sul mercato;
 - in tutto il Sito Natura 2000 è vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica tranne che nell'ambito di attività di controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente e puntualmente autorizzati;
 - salvo quanto espressamente stabilito dal Regolamento, l'attività venatoria dovrà essere svolta esclusivamente per periodi e modalità si dovrà fare riferimento al Calendario venatorio vigente per ogni annualità, rispettando eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione d'incidenza del vigente Piano faunistico.
2. **di dare atto** che la proposta di "Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue del Parco storico di Monte Sole per le annate venatorie 2024-2026" e il presente Atto di approvazione di Valutazione d'incidenza dovranno essere inviati al Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Zona montane della Regione Emilia-Romagna per i provvedimenti di competenza;
 3. **di comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.



Istruttoria per VALUTAZIONE D'INCIDENZA della proposta di "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DI MONTE SOLE (2024-2026)" all'interno della ZSC- IT 4050003 "Monte Sole"

Il seguente documento si basa sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1174 del 10 luglio 2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione d'incidenza ambientale (VINCA)": è pertanto finalizzato alla Valutazione d'incidenza appropriata del Regolamento in argomento sugli habitat di interesse comunitario e sulle specie animali e vegetali di cui alla Direttiva 92/43/CEE e dei relativi habitat di vita, tenendo conto in particolare degli obiettivi di conservazione della ZSC "Monte Sole" IT 4050003 di competenza dell'Ente..

LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria interessa l'Area contigua dell'Area protetta denominata Parco regionale di Monte Sole che ricade in Provincia di Bologna e comprende la ZSC IT 4050003 "Monte Sole" di competenza. L'area contigua del Parco regionale si estende su quasi 3700 ettari sui territori comunali di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno e comprende un'Azienda faunistico-venatoria. Il Regolamento è elaborato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale e approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

Area interessata dalle attività previste dal Regolamento

Il Regolamento interessa l'Area contigua del Parco storico regionale di monte Sole e parte dell'omonimo Sito Natura 2000 per una superficie di 3700 ettari circa. Nei territori del Parco (zone A, B, C) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/91, art. 21 della L. 157/92 e art. 35, comma 3 della L.R. n.6/2005.

Tipologie delle principali attività e azioni previste

Attività venatoria programmata nell'area contigua al Parco (pre-parco) di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e), della L.R. 6/2005 alle seguenti specie:

- cinghiale;
- fagiano;
- lepre;
- pernice rossa;
- volpe.

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo anche sulle specie cervo, daino e capriolo

I carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area di contigua, con l'esclusione dell'A.F.V., per quanto attiene alla fauna cosiddetta stanziale, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, saranno i seguenti:

- a. lepre: 8 capi;
- b. fagiano: 15 capi;
- c. pernice rossa: 4 capi.

Tempi e Periodicità delle attività previste

Il Regolamento ha validità di cinque anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2024-2026.

Modalità di realizzazione delle attività previste dal Regolamento

Norme generali



La presenza venatoria ammissibile non deve essere superiore ad un cacciatore ogni 22 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua 3.729,43 ha), per un carico massimo di 170 cacciatori sulla stagione venatoria. Nel corso dell'attività venatoria è vietato l'utilizzo di fonti luminose artificiali ed è ammesso l'uso esclusivo di munizioni prive di piombo.

È vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante l'attività venatoria di cui al Regolamento in esame o nell'attuazione dei Piani di controllo gestiti dall'Ente.

L'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, nelle giornate del 29 e 30 settembre e nelle giornate dell'1 e 2 ottobre (date commemorative dell'eccidio), le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali.

Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente. Tale tesserino riporterà, con l'esclusione di quelli non nominativi impiegati negli ambiti privati, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà a operare e annotare il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie. Copia del tesserino regionale e l'originale, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino dell'Ente precluderà per la successiva annata venatoria l'accesso venatorio all'area di contigua.

Nel caso di accertato decesso di uno o più esemplari di lupo (*Canis lupus*) che risulti causato da avvelenamento, uso di lacci o colpi di arma da fuoco, la Comunità del Parco valuterà se esistono le condizioni per proporre al Comitato Esecutivo dell'Ente l'immediata sospensione dell'attività venatoria a carico del cinghiale e del capriolo, al fine di favorire la ricolonizzazione dell'area da parte di nuovi esemplari di lupo.

Dell'eventuale sospensione, l'Ente dovrà dare immediata comunicazione all'ATCB03, al Servizio territoriale Caccia e Pesca di Bologna ed agli organi di vigilanza (Carabinieri Forestali e Polizia locale della Città metropolitana).

Divieto immissioni

È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti anche di specie autoctone) salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio al momento vigente e preventivamente sottoposti alla valutazione d'incidenza.

Negli ambiti privati potranno effettuarsi immissioni di specie gestionali a carattere stanziale solo se autorizzate dall'Ente e nel rispetto delle specie cacciabili previste dal presente Regolamento.

Prelievo cinghiale

Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area contigua è consentito, oltre che in selezione, anche con il metodo della girata fino ad un massimo di quattro gruppi di girata autorizzati dalla Regione. Per ogni giornata di caccia, le singole parcelle di caccia in girata dovranno essere non contermini sia nell'ambito della singola zona che tra zone diverse. La caccia collettiva al cinghiale potrà essere esercitata dal primo ottobre al 31 dicembre di ogni anno, mentre la caccia di selezione alla stessa specie potrà svolgersi secondo i Piani di prelievo come approvati dalla Regione ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento Regionale 1/2008

La caccia collettiva al cinghiale nell'ATC BO3 si potrà effettuare come da calendario venatorio Regionale e da Calendario ATC BO3, dal termine della caccia alla selvaggina stanziale, in tre giornate, lunedì, mercoledì e sabato. Prima del termine della caccia alla selvaggina stanziale, solo nel caso in cui una delle giornate di mercoledì o di sabato coincida con un giorno festivo sarà possibile esercitare la caccia al lunedì. La caccia al cinghiale nell'AFV si svolgerà nelle giornate fisse di giovedì e sabato.

La caccia di selezione al cinghiale si svolgerà dal primo gennaio al 31 gennaio e dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno, in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.

Prelievo altri ungulati

La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E.R. (Areale del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.



La caccia di selezione al daino e al capriolo nel caso dell'A.F.V. (Azienda Faunistico Venatoria) presente nell'area protetta, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente allo stesso ATC e alla Regione, affinché li assegni all'A.F.V., a seguito di parere favorevole dell'ISPRA. Per la richiesta di parere all'ISPRA, l'Ente dovrà disporre dei risultati dei censimenti realizzati su tutta la superficie dell'Area protetta, compresi quelli realizzati dall'A.F.V. in questa ricompresa.

Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale 1/2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dai Piani di prelievo approvati dalla Regione e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.

Prelievo Fauna stanziale

I carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area contigua, con l'esclusione dell'A.F.V., per quanto attiene alla fauna cosiddetta stanziale:

lepre: 8 capi;

fagiano: 15 capi;

pernice rossa: 4 capi.

La caccia a fagiano, lepre e pernice rossa si svolgerà nel periodo stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente e all'ATC BO3.

Azienda Faunistico Venatoria

Dall'adozione del Regolamento in esame non è consentito l'aumento della superficie destinata all'attività venatoria di ambiti privati così come autorizzati alla stessa data, come l'istituzione di nuove A.F.V.

L'A.F.V. ricadente nell'area contigua, dovrà attenersi per la gestione delle proprie attività venatorie al presente Regolamento. L'accesso all'area contigua è consentito esclusivamente al titolare della concessione e ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso come disposto all'art. 43, comma 9, della L.R. 8/1994, fermo restando che i cacciatori dovranno essere muniti del tesserino come previsto dal Regolamento. Tali tesserini potranno essere richiesti dal concessionario dell'A.F.V. nel numero massimo di 10 per ogni annata venatoria e dovranno essere restituiti all'Ente compilati entro il 31 marzo di ogni anno.

Alla scadenza della concessione rilasciata dalla Regione, l'Ente esprimerà un parere sul rinnovo di tale concessione, che avrà come riferimento la verifica del rispetto di quanto prescritto dall'Ente stesso all'atto del rilascio del parere precedente.

Al termine di ogni stagione venatoria il concessionario dell'A.F.V. dovrà consegnare all'Ente copia dei registri di caccia in girata e un elenco delle specie oggetto di abbattimento con i relativi prelievi.

Finalità del Regolamento

Il Regolamento di settore ha la finalità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco Storico di Monte Sole, secondo le modalità definite dalla L. 6 dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, dalla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, dalla L.R. 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

Inquadramento del Regolamento negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti

Gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore che a cui fa riferimento il Piano in argomento sono i seguenti:

1. Piano Territoriale del Parco di Monte Sole;



2. Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna (Aggiornamento 2013; Del. Assemblea Legislativa 103/2013);
3. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 179 del 6/11/2018).

Il Piano territoriale del Parco di Monte Sole sancisce una generale tutela della fauna selvatica. La gestione del patrimonio faunistico si pone come obiettivo il raggiungimento della massima biodiversità possibile, nel rispetto delle potenzialità naturali dell'area. Tale fine è perseguito tramite interventi di assecondamento e controllo dell'evoluzione naturale degli habitat e delle zoocenosi.

Specificamente per quanto riguarda l'attività venatoria l'art. 51 comma 1 del Piano Territoriale sancisce che "Nell'Area contigua (ex Pre-Parco) la fauna è protetta, ed il prelievo venatorio è ammesso solo secondo quanto disposto dal Regolamento del Parco, e nel rispetto della L.R. n° 8/94.", il comma 2 stabilisce che "Il Regolamento del Parco disciplina l'attività venatoria secondo modalità, forme e tempi che non risultino pregiudiziali nei confronti delle zoocenosi del Parco, nonché delle attività turistiche, escursionistiche e di commemorazione storica. Ove sia consentita, l'attività venatoria deve avvenire nel rispetto delle norme della Dir. CEE n° 79/409 e, per quanto riguarda la definizione dell'elenco delle specie cacciabili, la scelta deve essere limitata alle specie stanziali".

L'art 48 "Prescrizioni per la tutela della fauna nel Parco, e nell'Area contigua", del Piano territoriale del Parco, sancisce il divieto di compiere attività che possano arrecare disturbo alla fauna, in particolare durante il periodo riproduttivo, inoltre tutela le zone circostanti i siti di nidificazione dei rapaci diurni e notturni, le zone di tane di tasso.

La Carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna (Agg.to 2013)

La Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 103 del 16 gennaio 2013, ha approvato gli aggiornamenti alla "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna".

Con tale documento la Regione ha provveduto a definire, sulla base della metodologia indicata dall'ISPRA, una densità obiettivo per ciascuna specie di ungulato nei territori con presenza contemporanea di più specie, dando precise indicazioni da recepire nei Piani faunistici provinciali.

La "Carta della vocazione biotica" del Cinghiale prevista dalla Carta delle vocazioni faunistiche della Regione, più restrittiva della carta potenziale della specie, esclude tutte le aree di pianura e la fascia pedecollinare a ridosso dell'area urbanizzata di pianura e prima collina, verrà utilizzata "per passare alla carta di vocazione agro-forestale utile alla gestione, in grado di minimizzare i conflitti tra cinghiale risorse economiche".

A livello regionale "la carta di rischio agro-forestale del Cinghiale" è stata realizzata analizzando su ampia scala il valore della estensione dei seminativi, dei vigneti e dei frutteti, cioè delle colture maggiormente danneggiate dal cinghiale.

Questo approccio ha determinato un notevole "arretramento della linea di vocazione verso la fascia collinare e montana, con la scomparsa di tutte le porzioni situate nella prima collina, inoltre ampi tratti del medio e dell'alto Appennino vengono in questo modo declassati a vocazione nulla, in accordo con la distribuzione reale delle coltivazioni".

La Carta prevede poi che *"data la difficoltà obiettiva di arrivare a stime affidabili di densità, nel caso del cinghiale non è realistico prevedere valori soglia per le diverse fasce di vocazionalità. Il prelievo deve essere programmato annualmente in funzione soprattutto del livello di danno alle colture, prevedendo soglie massime di danno tollerabile per distretto o gruppo di distretti. Sulla base delle densità locali di abbattimento e del livello di danno economico fissato come tollerabile, si determina ogni anno per ogni distretto il contingente da prelevare facendo ricorso a tutte le forme di caccia consentite ed in particolare alla selezione i cui tempi di esercizio ne garantiscono l'efficacia nelle zone maggiormente sensibili"*.

Nella cartografia regionale per il Cinghiale il Parco risulta inserito come segue:

Carta della vocazione potenziale: il Parco ricade in un mosaico con zone a "bassa densità" (minore/uguale a 10 esemplari/km²), con la presenza di alcuni riquadri ad "alta densità" ed alcune aree a "vocazione nulla";

Carta della vocazione biotica: il Parco ricade in un mosaico con zone a "bassa densità" (minore/uguale a 10 esemplari/km²), con la presenza di alcuni riquadri ad "alta densità" ed una vasta area a "vocazione nulla";

Carta del rischio agro-forestale: il Parco ricade in un mosaico con alcune zone con "rischio elevato" e alcune zone con "rischio massimo" ed una vasta zona ricompresa nella zona a "vocazione nulla".



Con lo stesso documento si è altresì previsto che nei Piani faunistico-venatori provinciali venga stabilita una soglia massima di danno economico tollerabile alle produzioni agro-forestali: tale soglia viene definita per unità di gestione, sulla base del quale rapportare il prelievo della specie cinghiale.

Piano faunistico venatorio della Regione Emilia-Romagna: La Regione Emilia-Romagna con delibera n. 179 del 6 novembre 2018 ha approvato il Piano Faunistico-Venatorio regionale, strumento tecnico-politico che a partire dalla situazione attuale della fauna e delle sue criticità individua le azioni gestionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi regionali in materia per il prossimo quinquennio.

Al Cap. 3 “Pianificazione dell’assetto Territoriale e previsione gestionale” al paragrafo 3.1 “Parchi e Rete Natura” il nuovo piano pone l’accento sui vincoli introdotti dalle Misure di Conservazione e Piani di Gestione nei Siti della Rete Natura 2000, che possono ridurre l’efficacia delle azioni gestionali (prelievo venatorio e piani di controllo) finalizzate al contenimento del cinghiale e degli impatti che questo ungulato provoca alle produzioni agricole. Tenendo conto di questi vincoli il Piano attribuisce un codice di priorità diverso a seconda della concentrazione degli impatti provocati dai cinghiali al settore agricolo.

Alla ZSC Monte Sole è assegnata una priorità 1, poiché ha relazioni spaziali strette (sovrapposizione, contiguità) con l’area a maggiore concentrazione degli impatti provocati dal cinghiale al settore agricolo.

Nel Quadro Conoscitivo (cfr. § 1.3.1 del piano), sono fornite schede relative ai Parchi Regionali e Interregionali che sintetizzano i principali elementi relativi alla gestione faunistico-venatoria in essere. Si è inoltre sottolineata l’importanza di un efficiente coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nella gestione, sulla base di obiettivi gestionali unanimemente condivisi (Monaco et al., 2003; Monaco et al., 2010).

In quest’ottica, le Aree Protette Regionali e Interregionali (ma anche quelle Nazionali) è opportuno che utilizzino tutti gli strumenti a disposizione per contribuire ad una efficace gestione degli ungulati che si rendono protagonisti di impatti non sostenibili alle attività antropiche, cinghiale in primis.

Livello d’interesse (locale, provinciale, regionale, nazionale o comunitario)

L’attività ha un interesse di tipo provinciale quanto a scala geografica; considerando l’importanza europea di molte specie coinvolte indirettamente dal Regolamento si può ritenere di livello comunitario.

Tipologia d’interesse (privato, pubblico, con motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica)

Il Regolamento declina le indicazioni del PTP anche in funzione delle esigenze di gestione e tutela della fauna, quindi assume un interesse pubblico.

Indicazione d’eventuali esigenze di realizzazione del Regolamento connesse alla salute dell’uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l’ambiente

Il Regolamento risulta connesso all’utilizzo di risorse naturali benché subordinata al principio di una gestione della fauna in grado di preservare l’integrità e la funzionalità degli ecosistemi.

Regolamento soggetto a VALSAT

Il Regolamento in argomento (di carattere “gestionale”) non è soggetto a VALSAT.

Sito Natura 2000 interessato

Indicazione del sito Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessato (denominazione, codice), con indicazione se l’azione prevista è interna o esterna al sito

Il Regolamento in esame interessa direttamente le aree interne alla ZSC “Monte Sole” IT 40500003 coincidenti con l’area contigua del Parco regionale Monte Sole.

Indicazione dell’eventuale presenza d’Aree protette

Il regolamento in esame disciplina l’attività venatoria ricadente all’interno dell’Area contigua del Parco regionale Monte Sole come individuata dall’Elaborato n. 6 del Piano Territoriale del Parco regionale Monte Sole.

Indicazione dell’eventuale presenza d’elementi naturali (boschi, arbusteti, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, pareti rocciose, ecc.) nell’area d’intervento



Le azioni si svolgono in vari ambienti del Parco/Sito Natura 2000, interessando varie tipologie di ambienti quali aree agricole, aree forestali (cespuglieti, boschi), prati e affioramenti rocciosi.

Inquadramento generale dell'area d'intervento e del sito

Il sito si estende tra le valli del Reno e del Setta, dalla loro confluenza presso Sasso Marconi sino all'abitato di Grizzana Morandi. È caratterizzato prevalentemente da boschi che si alternano a zone coltivate, in forte regresso dalla fine degli anni '40 e spesso colonizzate da cespuglieti e boscaglie giovani. Sono presenti anche estesi calanchi nel settore centro-occidentale, vari affioramenti di arenarie sotto forma di pareti ripide adatte alle specie ornitiche rupicole, strette valli fresche e sorgenti pietrificanti. La morfologia del territorio e la variabilità dei substrati determinano una elevata diversità floristica difficilmente riscontrabile in altre aree dell'Appennino settentrionale. Le aree boscate si presentano come cedui abbandonati, nei quali domina il Carpino nero sui versanti settentrionali e la Roverella su quelli meridionali e comprendono, oltre a castagni secolari, un'ampia gamma di formazioni in cui compaiono Leccio, il Faggio e Pino silvestre (nucleo autoctono che costituisce la propaggine più meridionale dell'areale di distribuzione della specie in Europa). Il sito è incluso quasi totalmente nel Parco Storico Regionale di Monte Sole e sul lato Nord-Est è prossimo al SIC/ZPS IT4050012 "Contrafforte Pliocenico" e sul lato Ovest al SIC IT4050014 "Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano".

Effetti sul Sito Natura 2000

Habitat di interesse comunitario

Dalla conoscenza diretta del Sito e dalla carta degli habitat di Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna si ritiene che il Regolamento possa interessare in linea teorica la gran parte degli habitat naturali di interesse comunitario presenti perché frequentati dalle specie animali a cui si riferisce il regolamento venatorio in argomento:

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara*

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*

4030 Lande secche europee

5130 Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei

6110 *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuca Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee)

6220 * Percorsi substeppecci di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)

6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei e argillosi (*Eu-Molinion*)

7220 *Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*)

9180 *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*

92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*

91AA * Boschi mediterranei e submediterranei di roverella a influsso orientale

91E0 *Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9260 Boschi di *Castanea sativa*

9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

I codici contrassegnati con l'asterisco (*) sono definiti dalla Direttiva 92/43 come "prioritari"

L'intervento non interesserà direttamente i rimanenti habitat presenti nel Sito:

3270 *Chenopodietum rubri* dei fiumi submontani

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

Specie animali di interesse comunitario

Per quanto riguarda le specie animali e vegetali d'interesse comunitario, si ritiene utile ricordare che l'area di attività tocca tutti i principali habitat del Sito presso cui sono presenti molte specie alcune delle quali di interesse comunitario. In pratica si può fare riferimento all'elenco faunistico riportato nel Formulario del Sito con l'eccezione dei pesci.

Di particolare rilievo risultano il Lupo, l'Istrice, anfibi e rettili, diverse specie di uccelli che nidificano al suolo, specie di uccelli e mammiferi che si nutrono di carcasse.

Specie vegetali di interesse comunitario



Nel Sito è segnalata una specie di interesse comunitario *Himantoglossum adriaticum* (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE) su cui il Regolamento non potrà determinare effetti significativi.

DISTURBO E PERTURBAZIONI SU HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Rapporto tra opere/attività previste ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)

Esaminato il Regolamento ed il possibile effetto sugli habitat, le modalità di caccia disciplinate dal Regolamento – con l'eccezione della “girata” - non comportano significative riduzioni o trasformazioni di habitat di interesse comunitario o di idoneità degli stessi nei confronti delle specie presenti nel Sito se verranno realizzate con il rispetto di alcune prescrizioni proposte di seguito.

L'applicazione del Regolamento non comporta l'interruzione di corridoi ecologici.

PERTURBAZIONI SU SPECIE/HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Si ritiene importante segnalare che le attività previste dal Regolamento possono comportare interferenze con habitat di specie a causa dei seguenti aspetti:

- a) disturbo verso specie animali di interesse comunitario, soprattutto a carico di rapaci di interesse comunitario, del Lupo e dell'Istrice;
- b) sottrazione di prede con una riduzione più o meno significativa dell'idoneità dell'habitat del Lupo e la possibilità di innescare fenomeni di bracconaggio (con veleno, lacci, carabina, ...) a carico del Lupo in quanto predatore di specie target quali ad es. il cinghiale; anche per questo motivo il Piano di prelievo di daino, cervo e capriolo deve essere redatto dall'Ente di gestione del Parco/Sito a seguito dei censimenti svolti contemporaneamente su tutto il territorio del Sito; in tal caso il prelievo programmato dovrà essere determinato tenendo conto di non pregiudicare lo stato e l'eventuale successo riproduttivo delle popolazioni;

Le diverse forme di caccia determinano certamente un disturbo diversificato e diversamente impattante per la fauna a seconda delle tecniche, del periodo di svolgimento e del numero di giornate di caccia messe in atto.

Per contenere l'impatto di **tutte le forme di caccia collettiva e vagante** è necessario prevedere la sospensione **(divieto) a partire dal mese di gennaio** (come previsto dal PFV).

In particolare, la tecnica della girata, determina un certo disturbo per via della presenza simultanea di più cacciatori e l'azione del cane da ricerca.

La caccia di selezione agli ungulati effettuata nelle epoche previste dal Calendario Venatorio dovrà comunque tenere conto della possibile presenza di aree critiche tra Gennaio e Luglio: nel raggio di circa 500 metri dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli può avere un impatto negativo sull'insediamento e sul successo riproduttivo di coppie nidificanti; è necessario vietare la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 metri dai siti di nidificazione. Analoga attenzione deve essere posta alle aree di riproduzione/allevamento di specie vulnerabili (ad es. zone di tana e “rendez-vous” del Lupo di cui si è a conoscenza).

Coerenza delle azioni previste con le norme gestionali previste nelle misure di conservazione o nell'eventuale Piano di gestione del sito (rapporto tra le opere/attività previste e le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche presenti nell'area e nel sito)

La gestione della ZSC “Monte Sole” deriva principalmente dalle vigenti Misure generali e dalle Misure specifiche di Conservazione, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 16/07/2018.

L'applicazione del Regolamento deve prevedere il rispetto delle seguenti Misure specifiche di conservazione:

È vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.

È vietato utilizzare e detenere munizioni con piombo nell'ambito di tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante) e in tutte le operazioni di controllo faunistico.

Indicazione di eventuali ipotesi alternative

Non è stata effettuata alcuna valutazione alternativa.



• **Valutazione dell'incidenza su habitat e specie in funzione del loro livello di rarità a livello locale, regionale, nazionale o comunitario**

Sulla base dell'esame dello Studio di incidenza e delle Misure di conservazione in vigore, in merito agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie animali di cui alla Direttiva 92/43/CEE si ritiene che l'incidenza dell'applicazione del Regolamento in esame sulla ZSC IT4050003 "Monte Sole" debba essere valutata "negativa, non significativa" solo se attuato nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

CONCLUSIONI

Si ritiene che il "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DI MONTE SOLE (2024-2026)" qui esaminato possa ritenersi compatibile con gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050003 Monte Sole ed in particolare con la tutela degli habitat e delle specie animali di cui alla Direttiva 92/43/CEE nel rispetto delle mitigazioni di seguito riportate:

PRESCRIZIONI DELLA VALUTAZIONE D'INCIDENZA

- **l'attività venatoria nella forma vagante e la caccia al cinghiale in forma di girata devono essere evitate a partire dal mese di gennaio** in quanto fonte di disturbo in un periodo particolarmente sensibile (pre-riproduzione/riproduzione) per diverse specie animali di interesse comunitario per il la ZSC;
- **caccia al cinghiale mediante selezione:** la caccia in selezione al cinghiale è certamente la forma di caccia al cinghiale meno problematica e più compatibile con l'istituto di un Sito Natura 2000; considerato comunque il possibile impatto dovuto al disturbo faunistico che presenta anche la caccia di selezione, tale tecnica non potrà essere utilizzata nelle zone di tana e "rendez-vous" note per il Lupo, così come nel raggio di almeno 500 metri dalle aree in cui sia riscontrata la presenza di altre specie di particolare interesse (ad es. rapaci rupicoli, ...) in quanto corrispondenti a fasi di particolare sensibilità al disturbo; a tal fine l'Ente di gestione dovrà verificare preventivamente l'idoneità dell'area allo svolgimento di tale attività ed eventualmente impedirne lo svolgimento per l'area che necessita di una temporanea speciale tutela;
- **caccia al Cinghiale in girata:** dovrà rispettare quanto previsto dai Regolamento regionale e di settore e prevedere l'impiego di un unico cane limiere abilitato; in ogni caso e non è ammesso realizzare distinte operazioni di girata in aree contigue; considerato infine che in alcuni periodi dell'anno questa tecnica - più problematica dell'abbattimento all'aspetto per il disturbo che la coppia limiere/conduuttore - può determinare un negativo impatto sulla fauna di interesse comunitario, l'Ente si riserva la facoltà di limitare/interdire localmente l'impiego di tale tecnica limitatamente alle zone che nel periodo di attuazione del Regolamento risultassero vulnerabili all'attività venatoria ad es. a causa della presenza di tana e "rendez-vous" del Lupo, nel periodo riproduttivo Capriolo o di altre specie di particolare interesse, nelle aree utilizzate dai rapaci rupicoli come Aquila, Pellegrino, Gufo reale o altre specie di interesse conservazionistico in periodo riproduttivo);
- **prelievo selettivo di Ungulati diversi dal Cinghiale:** è necessario che nel predeterminare l'eventuale prelievo di ungulati diversi dal Cinghiale in ambito venatorio nell'area contigua, venga assicurato che detto prelievo avvenga nei limiti dell'incremento utile annuo della specie prelevata e consenta il mantenimento dell'idoneità dell'habitat di specie per la popolazione di Lupo presente nel Sito Natura 2000 con gruppi riproduttivi; l'Ente dovrà pertanto verificare che il prelievo realizzato avvenga nel rispetto di quanto programmato, senza comportare una destrutturazione della popolazione di ungulati oggetto del prelievo (rispetto del rapporto tra i sessi, rispetto delle classi di età,...) al fine di mantenere l'habitat del Lupo in uno stato di conservazione compatibile con gli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050003; dovrà essere garantito il rispetto del Piano di prelievo in caccia di selezione di caprioli, daini e cervi, redatto dall'Ente di gestione del Parco, fatta salva la proposta di gestione di competenza di A.C.A.T.E.R., sulla base di analisi di popolazione dei dati di censimento al primo verde che annualmente dovranno essere svolti in contemporanea in tutte le aree del Parco;
- **fenomeno di bracconaggio a carico di *Canis lupus*:** al fine di contrastare il gravissimo fenomeno di bracconaggio a carico del Lupo, specie particolarmente protetta e di interesse comunitario, riscontratosi in varie zone dell'Appennino Bolognese e in particolare all'interno del Sito Natura 2000 di Monte Sole; Il regolamento dispone che nel caso di accertato decesso di uno o più esemplari di lupo (*Canis lupus*) che risulti



causato da avvelenamento, uso di lacci o colpi di arma da fuoco, la Comunità del Parco valuterà se esistono le condizioni per proporre al Comitato Esecutivo dell'Ente l'immediata sospensione dell'attività venatoria a carico del cinghiale e del capriolo, al fine di favorire la ricolonizzazione dell'area da parte di nuovi esemplari di lupo;

- **recupero di animali feriti in attività venatoria:** le eventuali operazioni di recupero dovranno in ogni caso escludere le zone di tana e "rendez-vous" del Lupo ovvero zone importanti per altre specie di interesse comunitario di cui l'Ente di gestione del Sito Natura 2000 è a conoscenza; tale attività non potrà inoltre essere condotta al di fuori dell'Area contigua, sconfinando nel Parco naturale;
- **immissione di fauna selvatica:** eventuali programmi di immissione di fauna nell'area contigua dovranno essere approvati dall'Ente di gestione del Sito Natura 2000 e preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza; è pertanto vietato procedere a liberazione di fauna selvatica (con qualunque modalità) in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente di gestione ed alla luce di un programma di immissione corredato da un adeguato Studio di incidenza;
- **divieto di impiego di munizioni tossiche per la presenza di piombo:** il piombo contenuto nelle munizioni, oltre a rappresentare una problematica di tipo sanitaria per animali destinati al consumo, costituisce una minaccia per la biodiversità. La possibilità che animali feriti vengano consumati da necrofagi di vario tipo (uccelli, carnivori, ...) è tutt'altro che remota e viene evitata prevedendo l'impiego esclusivo di munizioni atossiche alternative già presenti sul mercato;
- **in tutto il Sito Natura 2000 è vietato alimentare artificialmente la fauna** selvatica tranne che nell'ambito di attività di controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente e puntualmente autorizzati;
- salvo quanto espressamente stabilito dal Regolamento, **l'attività venatoria dovrà essere svolta esclusivamente** per periodi e modalità si dovrà fare riferimento al Calendario venatorio vigente per ogni annualità, rispettando eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione d'incidenza del vigente Piano faunistico.

Indicazione d'eventuali misure di compensazione

Non vengono previste misure compensative

17/06/2024



Responsabile dell'Area Ambiente

Dott. David Bianco*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993*